

**ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PROFESSIONALE DELLE PROVINCE DI PERUGIA E TERNI**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PART-TIME

INDICE

Art. 1 “Oggetto”	pag. 3
Art. 2 “Definizioni”	pag. 3
Art. 3 “Tipologia “	pag. 3
Art. 4 “Richiesta di trasformazione”	pag. 4
Art. 5 “Iter procedurale”	pag. 4
Art. 6 “Casi di esclusione”	pag. 5
Art. 7 “Attività extra istituzionali”	pag. 5
Art. 8 “Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro”	pag. 6
Art. 9 “Precedenze nelle richieste di trasformazione”	pag. 6
Art. 10 “Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale”	pag. 7
Art. 11 “Lavoro supplementare e straordinario”	pag. 7
Art. 12 “Richieste di variazione dell’orario part-time”	pag. 8
Art. 13 “Richieste di rientro a tempo pieno”	pag. 8
Art. 14 “Norma finale”	pag. 9
Art. 15 “Entrata in vigore”	pag. 9
Allegati: Fac-simile di domanda di trasformazione	

1. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno, le variazioni della fascia di rapporto a tempo parziale, dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Ordine dei **TT.SS.R.M.PP.SS.TT.R.PERUGIA E TERNI**, relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie, ad eccezione di quelli espressamente individuati all'art. 7 del presente Regolamento.

2. DEFINIZIONI

Per “tempo pieno” si intende l'orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente.

Per “tempo parziale” l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario di lavoro a “tempo pieno”.

3. TIPOLOGIA

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è concesso a tempo determinato, per un periodo di 1 anno, salvo il caso in cui il dipendente ne faccia richiesta per un periodo più breve, purché non inferiore ai 6 mesi continuativi. Allo scadere del periodo, il rapporto di lavoro si ricostituisce a tempo pieno, salva la facoltà del dipendente di ripresentare la domanda nei periodi indicati dal comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) orizzontale, laddove la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- b) verticale, qualora l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- c) misto, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).

I termini tempo parziale e part-time sono da considerarsi sinonimi.

Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il lavoratore o la lavoratrice, nel rispetto delle seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale:

- a) prestazione di lavoro pari a $1/3 = 12,00$ ore settimanali
- b) prestazione di lavoro pari a $50\% = 18,00$ ore settimanali
- c) prestazione di lavoro pari a $2/3 = 24,00$ ore settimanali

d) prestazione di lavoro pari a $5/6 = 30,00$ ore settimanali

4. RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene effettuata per iscritto dal dipendente sull'apposito modulo predisposto dall'Ordine Sede di Perugia.

Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, i dati professionali, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso l'Ordine dei **TT.SS.R.M.PP.SS.TT.R.P.** -Sede di Perugia- l'articolazione dell'orario secondo le fasce indicate all'art. 3, nonché l'eventuale possesso di titoli di precedenza.

Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno deve specificare nella domanda l'ulteriore attività lavorativa, subordinata od autonoma, che intenda esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto delle vigenti norme sull'incompatibilità.

5. ITER PROCEDURALE

La domanda, completa delle indicazioni di cui all'articolo precedente e indirizzata al Presidente dell'Ordine -Sede di Perugia-, va presentata con cadenza semestrale, entro i periodi di seguito indicati: a) entro i sessanta giorni antecedenti il 1 giugno, per le trasformazioni con decorrenza 1 giugno;

b) entro la fine dell'ultimo bimestre dell'anno, per le trasformazioni con decorrenza 1 gennaio.

Dalla data di arrivo al protocollo decorre il termine massimo di 60 giorni entro il quale l'amministrazione può concedere oppure negare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L'amministrazione può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente, sempre entro il termine di 60 giorni, nei seguenti casi:

a) la domanda risulta incompleta delle indicazioni prescritte;

b) la domanda non permette di verificare se l'attività di lavoro che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività che lo stesso svolge nell'Ufficio dove presta servizio.

La richiesta dell'Amministrazione sospende il termine di 60 giorni. Tale termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono al Protocollo dell'Amministrazione.

La richiesta di chiarimenti può essere effettuata solo per una volta.

La richiesta così formulata viene sottoposta al parere dell' presso cui il dipendente presta servizio che:

- esprime parere favorevole, non subordinato a condizioni;

- esprime parere contrario adeguatamente motivato in relazione al caso concreto, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione ed al perseguimento degli obiettivi;
- esprime parere contrario per conflitto di interessi con l'attività prestata nell'Ordine -Sede di Perugia- nel caso in cui il dipendente che fa richiesta di tempo parziale intenda svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo.

Il decorrere infruttuoso di sette giorni effettivi dalla richiesta all'Ufficio per esprimere il proprio parere dettagliatamente motivato, viene considerato come accoglimento favorevole alla trasformazione.

Il Consiglio dell'Ordine provvede ad assumere la relativa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, dando incarico al Presidente di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro.

6. CASI DI ESCLUSIONE

E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nei seguenti casi:

- a) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova; salvo eccezione come indicato dalla Risoluzione dell'ARAN del 22 aprile 2022 prot. 8973;
- b) per il personale dirigente;
- c) per il personale chiamato a ricoprire l'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 21.12.2021 Comparto Funzioni Centrali -Triennio 2019-2021- Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.

7. ATTIVITA' EXTRA ISTITUZIONALI

Il dipendente che chiede ed ottiene l'instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi e svolgere attività professionale, subordinata o autonoma, esercitare il commercio e l'industria, accettare cariche in società a scopo di lucro e l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni.

L'attività lavorativa presso altri enti locali può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Ordine – Sede di Perugia- e verifica della non interferenza con i compiti istituzionali dell'amministrazione.

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, viene negata, con determinazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso in cui l'attività di lavoro esterna, subordinata od autonoma, che il dipendente intenda svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta presso l'Ordine.

Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

La determinazione di autorizzazione ovvero di diniego viene comunicata al dipendente e per conoscenza alla struttura sui risulta assegnato.

Per ogni altro istituto normativo si fa riferimento alla disciplina vigente in tema di incompatibilità.

Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale dipendente a tempo pieno.

8. DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I dipendenti affetti da patologie oncologiche nonchè da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'ULSS territorialmente competente, hanno diritto, in qualsiasi momento dell'anno, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche oltre il contingente previsto dal presente regolamento.

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 15.6.2015 n.80, la dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto, in qualsiasi momento dell'anno, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

A richiesta del dipendente il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

In tali casi non operano le esclusioni di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento.

9 PRECEDENZE NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE

Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono titoli di precedenza quelli di seguito elencati, ai sensi dell'art. 57, comma 8, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali del 12.2.2018:

- a) essere dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, del D.Lgs.15.6.2015 n. 81;
- b) essere dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- c) essere dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
- d) essere dipendenti con documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- e) essere dipendenti con necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- f) essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero;

A parità di titoli, la priorità è riservata a coloro che hanno presentato nel corso degli anni un maggior numero di richieste a cui non è seguita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di ulteriore parità, la priorità è riservata ai dipendenti con maggiore anzianità anagrafica.

Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.445.

10. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 11 dell'art. 57 del vigente C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali –Triennio 2016-2018, viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, contenente l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.

Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo di cui alla normativa generale e contrattuale vigente.

11. LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 15.6.2015 n.81. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 70, comma 2, lettera c), del CCNL del 12 febbraio 2018, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 25 del CCNL del 12 febbraio 2018.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81.

12. RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL'ORARIO PART-TIME

La richiesta di articolare l'orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, nel rispetto della fascia oraria fissata di prestazione a part-time, è possibile previo accordo con il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale. La nuova articolazione dell'orario di lavoro decorre dalla data indicata nel nuovo contratto di lavoro.

Le richieste di variazione della fascia di rapporto a part-time sono ammesse anche prima della scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale. La variazione viene disposta con delibera del Consiglio dell'Ordine, su parere favorevole dell'Ufficio ove risulta assegnato il dipendente interessato alla modifica.

13 RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO

I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono chiedere il ritorno a tempo pieno prima della scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale. La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno viene disposta con delibera del Consiglio dell'Ordine, su parere favorevole dell'Ufficio ove risulta assegnato il dipendente interessato al rientro a tempo pieno.

I dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale senza scadenza hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno, anche in soprannumero.

I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

14. NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.23.12.1996 n.662 e al D.Lgs. 15.6.2015 n.81 nonché dai CC.CC.N.L. del Comparto Funzioni Centrali.

15. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

**DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE**

Al Presidente
dell'Ordine dei Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica e delle
P.S. T.R.P. delle Province di PG e TR
SEDE

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a..... il
e residente a..... in Via/Piazza in servizio
presso codesto Ordine dei **TT.SS.R.M.PP.SS.TT.R.P.** a decorrere dal.....
Categoria.....profilo professionale.....

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale/misto
(cancellare la voce che non interessa) in una delle seguenti fasce, previste dall'art. 3 del
Regolamento per la gestione del part time:

- a) prestazione di lavoro pari a $1/3 = 12,00$ ore settimanali
- b) prestazione di lavoro pari a $50\% = 18,00$ ore settimanali
- c) prestazione di lavoro pari a $2/3 = 24,00$ ore settimanali
- D) prestazione di lavoro pari a $5/6 = 30,00$ ore settimanali

con la seguente articolazione oraria:

Lunedì ore dalle..... alle

Martedì ore dalle..... alle

Mercoledì ore dalle..... alle

Giovedì ore dalle..... alle

Venerdì ore dalle..... alle

e con la seguente decorrenza: dal 1 al 1 per il periodo: di 1 anno ___ mesi

PRECISA

che non intende intraprendere altra attività lavorativa;

(oppure)

che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (indicare gli elementi caratterizzanti l'attività, quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l'attività, se subordinata, viene svolta, compensi etc.)

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere in possesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento per la gestione del part-time, nonché dall'art. 57, comma 8, del C.C.N.L. Funzioni Centrali del 12.2.2018, nell'ordine, dei seguenti titoli di precedenza:

- a) essere dipendente che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 15.6.2015, n.81; (*)
- b) essere dipendente portatore di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- c) essere dipendente che rientra dal congedo di maternità o paternità;
- d) essere dipendente con documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- e) essere dipendente con necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedono a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- f) essere genitore di nr. _____ figli minori;
- g) essere lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (*) D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, art. 8. comma 4. "... patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative inaggravanti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita..."; comma 5. Lavoratore o lavoratrice "con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 ..."

N.B. Nel caso di stati di fatto non risultanti da pubblici registri, la domanda di trasformazione va corredata da idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato.

In fede.

Data..... Firma.....

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI ASSEGNAZIONE

.....
.....
.....
.....